

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 46 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono inseriti i seguenti insegnamenti:

diritto commerciale europeo;
economia sanitaria;
teoria della traslazione dei tributi;
politica economica regionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1983
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 giugno 1983, n. 334.

Modifica dei termini previsti dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, e successive modificazioni, in materia di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni sostitutive delle licenze e delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, e con alcuni termini prorogati dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito nella legge 29 marzo 1976, n. 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, recante ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1981, n. 497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 805;

Considerato che si rende necessario provvedere alla proroga di alcuni termini previsti dagli articoli 14 e 15 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1983;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1980 per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni sostitutive, rispettivamente delle licenze e delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi, rilasciate con effetto alla data del 31 ottobre 1977, fissato dal terzo e quarto comma del paragrafo quarto degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, in esecuzione dell'art. 62, quinto comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1981 con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 300, al 31 dicembre 1982 con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1981, n. 497, ed al 31 dicembre 1983 con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 805, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1984.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1983

PERTINI

FANFANI — CASALINUOVO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1983
Atti di Governo, registro n. 47, foglio n. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 dicembre 1982.

Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio « Murazzano ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Vista la domanda presentata dagli interessati tendente ad ottenere, a termini dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della « denominazione di origine » del formaggio « Murazzano »;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della ricordata legge n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1982;

Considerato che il formaggio « Murazzano » è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dalle consuetudini di fabbricazione esistenti nella zona di produzione;

Ritenuto per i presupposti motivi di accogliere la domanda presentata dagli interessati per ottenere il riconoscimento della « denominazione di origine » in quanto rispondente alle effettive esigenze della produzione e della commercializzazione del formaggio « Murazzano »;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio « Murazzano » il cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati con il presente decreto con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 2.

La denominazione di origine « Murazzano » è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche:

formaggio grasso a pasta fresca, prodotto con latte ovino in purezza o con latte misto ovino in misura minima del 60 % con eventuali aggiunte di latte vaccino in misura massima del 40 %.

L'alimentazione del bestiame ovino ed eventualmente vaccino deve essere costituita da foraggi verdi od affienati provenienti dalla zona di produzione.

Nella produzione viene impiegato latte proveniente da due mungiture giornaliere.

Si produce per l'intero arco dell'anno.

Il latte deve essere coagulato ad una temperatura di 37°C circa con caglio liquido.

Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica utilizzando forme cilindriche a fondo forellato. Durante il periodo di stagionatura il formaggio deve essere giornalmente lavato rapidamente con acqua tiepida.

La salatura deve essere effettuata a secco.

Periodo di stagionatura da quattro a dieci giorni.

E' usato come formaggio da tavola e presenta le seguenti caratteristiche:

forma: cilindrica con facce piane, leggermente orlate;

dimensioni: diametro di 10-15 centimetri circa, spessore di 3-4 centimetri circa con variazioni in più o in meno in rapporto ai mezzi tecnici di produzione;

peso: da 300 a 400 grammi;

colore della pasta: bianco latte;

struttura della pasta: morbida, leggermente consistente, a volte con alcune occhiature, finemente granulosa; non vengono usati né pigmenti coloranti né aromi particolari;

confezione esterna: forma priva di crosta, a volte di colore bianco latte per le forme fresche, a volte con una leggera patina di colore paglierino chiaro per le forme più stagionate;

sapore: fine, delicatamente profumato e con gradevole sapore che ricorda il latte ovino;

grasso sulla sostanza secca: minimo 50 %. Il formaggio « Murazzano » prodotto al 100 % con latte ovino con titolo di grasso sulla sostanza secca minimo 53 % può portare sulla confezione o su apposita etichetta la menzione di « latte di pecora ».

Art. 3.

La zona di produzione ivi compresa la stagionatura comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di: Arguello, ~~Benedere~~ Langhe, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bosolasco, Camerana, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castino, Ceretto Langhe, Cissone, Cortemilia, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio ~~Berria~~, Levice, Marsaglia, Monbarcaro, Monesiglio, Murazzano, Niella Belbo, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Roascio, Sale Langhe, Saliceto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Torresina, Cigliè, Roccacigliè, Albaretto Torre, Rocchetta Belbo, Benevello, Montezemolo, Sale San Giovanni, Clavesana, Bastia Mondovì, Ceva, Priero, Castelnuovo di Ceva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1982.

PERTINI

MANNINO — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1983
Registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 272